
Determinazione dirigenziale 7 aprile 2010, n. 3011.

Eventi sismici 1997 - Modifiche ed integrazioni al Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 11075 del 7 dicembre 2005.

(B.U.R. n. 19 del 28.04.2010)

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Premesso:

- che con deliberazione n. 1036 del 22 giugno 2005, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1873 del 09.11.2005, la Giunta regionale ha stabilito di attivare le procedure tecnico-amministrative finalizzate al finanziamento, nell'ambito della fascia g) di cui al comma 3 dell'art. 7 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, oltre che della fascia N dei P.I.R., degli edifici e delle U.M.I. funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse, inerenti:
 - alla ricerca scientifica applicata e/o ai servizi innovativi per le imprese;
 - alla filiera ambiente, cultura e turismo;
- che con la medesima deliberazione sono state definite le condizioni che configurano il "rilevante interesse", nonché le risorse, i requisiti di ammissibilità a contributo e le procedure per il finanziamento degli interventi, dando mandato al dirigente del competente Servizio regionale di predisporre il relativo bando;

Atteso:

- che con determinazione dirigenziale n. 11075 del 7 dicembre 2005 è stato approvato il bando con cui sono state definite, sulla base di quanto stabilito dal punto 4) della D.G.R. n. 1036/2005, le condizioni di ammissibilità a finanziamento degli interventi, nonché le modalità di valutazione dei progetti, oltre che degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi richiesti;
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 10237 del 15 novembre 2006 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;

Preso atto:

- che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del bando le attività da esercitare all'interno degli edifici o delle U.M.I. interessati dal progetto di sviluppo devono essere avviate, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di trentasei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo;
- che la Regione, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, può autorizzare, su richiesta dell'interessato e per giustificati motivi, la proroga del predetto termine fino ad un massimo di mesi sei;

Richiamata la deliberazione n. 442 del 8 marzo 2010 con cui la Giunta regionale:

- 1) ha stabilito che il termine, previsto dal bando in attuazione di quanto disposto dal punto 7) della D.G.R. n. 1036/2005, entro il quale il soggetto attuatore deve ultimare i lavori di ripristino degli edifici o delle U.M.I. interessati dal progetto di sviluppo e dare avvio alle relative attività, può essere prorogato, per giustificati motivi e su richiesta dell'interessato, di un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a mesi trenta;
- 2) ha dato mandato al Dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie di apportare le conseguenti necessarie modifiche al bando approvato con D.D. n. 11075/2005;

Ravvisata pertanto la necessità di ridefinire i termini della proroga prevista dall'art 11, comma 4, del bando;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente Responsabile del Servizio
Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie**

D E T E R M I N A

- 1) di apportare al comma 4 dell'art. 11 del bando le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - 1.1) nel primo periodo la parola “sei” è sostituita con la parola “trenta”;
 - 1.2) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Il rilascio dell'autorizzazione della proroga da parte della Regione è subordinato alla presentazione, almeno quindici giorni prima del termine di scadenza della precedente fideiussione, della garanzia fideiussoria di cui al comma 3, adeguatamente rimodulata in relazione alla proroga richiesta.”
- 2) di comunicare ai soggetti interessati il contenuto del presente provvedimento;
- 3) di pubblicare il presente atto nel bollettino ufficiale della Regione;
- 4) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.